

Disegno di legge n. 716 del 13.12.07 (cofirmatario)

Istituzione del consigliere comunale aggiunto per i cittadini non comunitari

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

con il presente disegno di legge s'intende dare voce a quelle minoranze di extracomunitari che in modo sempre più consistente vivono e lavorano nelle nostre città. Basti pensare, ad esempio, alla forte comunità magrebina presente nella Sicilia occidentale, in città come Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, che oggi fornisce la gran parte della forza lavoro alla flotta peschereccia di quelle città, che, si ricorda, è una tra le principali tra quelle europee.

Si tratta di soggetti che pur essendo oramai del tutto integrati nella nostra realtà (ci riferiamo, evidentemente, all'immigrazione regolare), sono tuttavia privi di un'adeguata rappresentanza nelle istituzioni politico-amministrative preposte alla gestione della cosa pubblica a livello locale. Non ritenendo, allora, di poter attribuire a tali soggetti un diritto di voto per l'elezione degli organi degli enti locali, in quanto si tratta di materia attinente ai diritti politici e come tale estranea alla potestà legislativa della Regione, si è pensato di istituire un organo consultivo dei consigli comunali nei comuni con una forte e radicata presenza di comunità extracomunitarie. A tale organo, definito Consigliere comunale aggiunto per i cittadini non comunitari', si attribuisce una funzione consultiva, che si esercita tramite un diritto di voto, e una di iniziativa, esercitabile tramite un potere di proposta, nei confronti dei consigli comunali, ai quali rappresentare le esigenze delle comunità di extracomunitari presenti nel comune.

L'istituzione di tale organo è demandata alla potestà statutaria dei comuni in cui la popolazione extracomunitaria sia pari o superiore al 5 per cento della popolazione italiana residente; si prevede che il consigliere aggiunto sia uno per il primo 5 per cento di popolazione extracomunitaria, con possibilità di prevederne altri in ragione di uno ogni 2,5 per cento di popolazione eccedente il 5 per cento o frazione di essa superiore alla metà.

Il consigliere è eletto direttamente dalle comunità interessate secondo modalità che saranno stabilite con un decreto del Presidente della Regione, nel rispetto delle norme che disciplinano l'elezione dei consigli comunali. Il disegno di legge stabilisce alcune norme in merito: quelle sui requisiti di elettorato attivo e passivo; quelle sul turno unico, per cui sarà eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, secondo l'ordine di graduatoria a tal fine stilata; qualora debbano essere eletti più consiglieri, si

scorrerà la graduatoria sino ad esaurimento dei posti da assegnare; viene fissato un requisito minimo per la validità dell'elezione, costituito dalla partecipazione alla consultazione di almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto, allo scopo di assicurare un minimo di rappresentatività al consigliere eletto.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede l'istituzione di un registro dei cittadini non comunitari residenti nel territorio comunale, presupposto essenziale per alcune operazioni (ad esempio stampa e consegna delle schede elettorali) connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Circa gli oneri di spesa derivanti dal presente disegno di legge, mentre quelli relativi al gettone di presenza da corrispondere al consigliere in rapporto all'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio comunale, sono a carico dei bilanci degli enti locali; quelli relativi alle operazioni elettorali sono a carico della Regione.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, sono aggiunti i seguenti:

Art. 4 bis - Consigliere aggiunto per i cittadini non comunitari - 1. Nei comuni in cui siano regolarmente residenti cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, in misura pari o superiore al 5 per cento dei cittadini italiani legalmente residenti, lo statuto comunale può prevedere, con decorrenza 1 gennaio 2009, l'istituzione del consigliere comunale aggiunto per i cittadini non comunitari. Qualora la percentuale dei cittadini non comunitari ecceda il 5 per cento, lo statuto può prevedere l'elezione di ulteriori consiglieri in ragione di uno ogni 2,5 per cento di popolazione non comunitaria residente, con arrotondamento al 2,5 per cento delle frazioni superiori all'1,25 per cento.

2. Il consigliere aggiunto è eletto contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

3. Sono requisiti per l'elettorato attivo l'essere cittadino di Stati non facenti parte dell'Unione europea, l'aver compiuto il diciottesimo anno di età, l'essere legalmente residente in un comune della Regione da almeno tre anni alla data dell'elezione.

4. Sono requisiti per l'elettorato passivo, l'essere cittadino di Stati non facenti parte dell'Unione europea, l'aver compiuto il diciottesimo anno di età, l'essere legalmente residente in un comune della Regione da almeno cinque anni alla data dell'elezione,

non aver riportato condanne penali per reati dolosi.

5. E' eletto consigliere colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria unica dei candidati che abbiano conseguito voti.

6. L'elezione non è valida se non vi abbia partecipato almeno il 20% degli aventi diritto al voto.

7. Il consigliere resta in carica per la durata del consiglio comunale; in caso di dimissioni, morte o grave impedimento subentra il primo dei non eletti.

8. Procedure, modalità e termini della consultazione sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, secondo le norme che disciplinano l'elezione dei consigli comunali, da emanarsi entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 ter - Funzioni - 1. Il consigliere comunale aggiunto partecipa stabilmente alle riunioni del consiglio comunale, con voto consultivo e potere d'iniziativa e proposta e può partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari secondo modalità stabilite dallo statuto comunale.

2. Al consigliere aggiunto è corrisposto un gettone di presenza, in rapporto all'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, in misura pari a quello spettante ai componenti del consiglio stesso'.

Art. 2.

Registro dei cittadini non comunitari

1. Per i fini della presente legge, i comuni istituiscono entro sei mesi dall' entrata in vigore della stessa, il registro dei cittadini non comunitari legalmente residenti.

Art. 3.

Norme finanziarie

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, per l'esercizio finanziario 2008, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. ..., capitolo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Gli oneri relativi al biennio 2009-2010 trovano riscontro nel bilancio della Regione U.P.B.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con la relativa legge annuale di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.